REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. 118/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 20.1.2025

da

[redacted]

- ricorrente –

rappresentato e difeso dagli Avvocati CARETTA ADRIANO, CARETTA FABIO e CARETTA ELISA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, piazza Pontelandolfo n. 114

contro

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

– resistente -

rappresentata e difesa dagli Avv.ti RUBERTO GIOVANNI e CONTI MARIA GIOVANNA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6,

OGGETTO: retribuzione.

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b930541913092a6501fe19138

1. Per quanto dichiarato in premessa, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o nullità dell'art. 30 – c. 6 del CCNL e degli artt. 14 – c. 3 e 31 – c. 5 del Contratto aziendale del Gruppo F.s.;

2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento, per ciascuna giornata di ferie della retribuzione media, comprensiva di tutte le indennità spettanti come esplicate in fatto;

.Per tale effetto, condannare: **TRENITALIA S.P.A.,** C.F. e P. Iva 05403151003, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa n. 1, c.a.p. 00161, a pagare al ricorrente la somma complessivamente calcolata in **€ 27.834,52,** salvo diversa e più favorevole modalità di determinazione e/o di calcolo ritenuta di giustizia e/o di equità, a titolo di differenze retributive nel periodo dal 2006 a maggio 2024 oltre alle ulteriori e successive maturate *medio tempore* nonché al versamento degli oneri previdenziali e assistenziali come per legge;

il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;

Con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Per parte resistente:

in via pregiudiziale

- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per i motivi di cui in atti.

nel merito

- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti.

- Con vittoria di spese e compensi di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305419113092a6501fe19138

1. Il ricorrente, dipendente di Trenitalia s.p.a. con mansioni di Capo Treno/Capo Servizi Treno ed inquadramento al livello B1, lamentava che nel corso del rapporto di lavoro – instauratosi il 25.10.2005 - la retribuzione corrisposta in relazione alle giornate di assenza per ferie fosse stata ingiustamente decurtata, rispetto ai giorni di presenza in servizio, di tutte le indennità costituenti la retribuzione variabile – eccetto la indennità di utilizzazione professionale corrisposta nei giorni di assenza per ferie nell'importo fisso di € 4,50 al giorno -, componenti rilevanti della retribuzione effettiva e corrisposte nelle giornate di presenza in quanto connesse alla sua mansione specifica. Sosteneva che un tanto, pur previsto dalla contrattazione collettiva, fosse in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88, e concludeva per la condanna di Trenitalia al pagamento delle differenze retributive, quantificate in complessivi € 27.834,52, oltre accessori ed oneri assistenziali di legge.
2. Trenitalia in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di allegazione e prova; sempre in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione in relazione ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso-decreto in data 31.1.2025. Nel merito sosteneva che l'inclusione o meno di determinate voci retributive nella retribuzione dei giorni di ferie operata dalle parti sociali, come nel caso di specie, e ribadita anche di recente nell'intesa del 22.3.2022, non potesse essere sindacata dall'autorità giudiziaria e non potesse costituire, di per sé, violazione del disposto dell'art. 36 Cost., e comunque negava che con riferimento alle indennità indicate in ricorso sussistessero i presupposti ricavati dalla giurisprudenza comunitaria per l'inclusione nella retribuzione per i giorni di ferie, ed in via generale il carattere dissuasivo della minore retribuzione corrisposta in corrispondenza dei giorni di ferie. In ordine al *quantum* contestava la modalità di quantificazione adottate in ricorso e sosteneva che eventualmente occorresse farsi riferimento solo al periodo di ferie garantito dall'ordinamento comunitario, pari a 20

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305413913092a6501fe19138

giorni per il personale ferroviario impiegato, come i ricorrenti, in turni da 5 giorni lavorativi a settimana, dimettendo propri conteggi delle somme eventualmente dovute.

3. La causa perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.

§ § § § § § § § § § § §

4. Va rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova: l'atto introduttivo di parte ricorrente permette infatti di ricostruire con chiarezza e completezza quali siano le pretese azionate in giudizio e le ragioni sia fattuali che giuridiche a fondamento delle stesse, identificando precisamente le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione relativa ai giorni di ferie.
5. Nel merito, dando corso all'orientamento fin qui espresso all'unanimità dall'ufficio adito, che trova avallo nella recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 13932/24; Cass., 13972/24 e Cass., 14089/24), si reputa il ricorso parzialmente fondato.
6. La questione attiene alla individuazione della retribuzione da utilizzare in relazione alle giornate di ferie, che si pone in quanto la contrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro prevede che essa sia determinata in relazione agli importi retributivi fissi costituiti da minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità ed assegni *ad personam* pensionabili, nonché dalle voci variabili date dal salario professionale e dall'indennità di turno; ad essa si aggiunge per i Capi Treno l'importo fisso di € 4,50 a titolo di indennità di utilizzazione professionale.
7. Considerato che la retribuzione concretamente corrisposta ai Capi Treno, in relazione alle giornate di presenza in servizio, è composta anche da svariate altre voci variabili, la tesi di cui al ricorso è che il mancato computo anche di esse per la determinazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie sia in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88, secondo cui "*Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.*

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305419113092a6501fe19138

Il periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro", attuata dalla normativa interna all'art. 10 D.Lgs. 66/03 ["*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro*"]. Ciò, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, efficacemente sintetizzato in due recenti sentenze della Corte di Cassazione, in cui si legge: "*Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"),*

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305413913092a6501fe19138

dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Robinson-Steele e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate Robìnson-Steele e altri, punto 58, nonché Schultz Hoff e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305413913092a6501fe19138

cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). 5 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque,

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305419113092a6501fe19138

affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.....In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Williams e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE." (Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).

8. In base a detto orientamento - vincolante per il giudice interno in relazione ai criteri interpretativi della normativa comunitaria espressi dalla CGUE, tanto più considerando che il D.Lgs. 66/03 è stato introdotto in Italia in attuazione della normativa comunitaria, e dunque va interpretato sulla base dell'ordinamento comunitario - nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che - considerate le peculiarità delle mansioni del ricorrente, come esplicitate nel ricorso e non contestate da controparte - sono intrinsecamente legate alle mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro – la recente Cass., 14089/24 utilizza la nozione di "sostanzialmente equiparabile" -, altrimenti il lavoratore potrebbe essere

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305419113092a6501fe19138

disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.

8.1 Come già affermato in analoghi precedenti, non si reputa assuma valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che la normativa in questione è inderogabile dalle parti; la stessa CGUE nei precedenti citati si è pronunciata in fattispecie in cui la non incidenza delle voci variabili sulla retribuzione spettante nei giorni di ferie era stabilita dalla contrattazione collettiva.

9. In questa prospettiva, per individuare la retribuzione spettante nei giorni di ferie deve tenersi conto anche delle seguenti indennità, corrisposte per i giorni di svolgimento di attività lavorativa:

- indennità di utilizzazione professionale (IUP), indennità di riserva (art. 31, punti 4 e 5 del contratto Integrativo Gruppo FS) ed indennità per vetture eccedenti (art. 32 medesimo contratto);
- premi scoperta irregolarità o abusi (art. 36 medesimo contratto);
- indennità di assenza dalla residenza (art. 77, punto 2 del CCNL).

9.1 La prima tipologia di indennità, come dice la sua denominazione, è riferita a prestazioni caratteristiche dei Capi Treno, *in primis* l'attività di scorta dei treni, ma ad analoga conclusione deve pervenirsi anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste ai Capi Treno in specifici turni, in particolare durante la cd. riserva - che il CCNL definisce attività di lavoro effettivo (art. 28 CCNL 2012) -, quando il Capo Treno rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei Capi Treno, ad essi solo riservate secondo la disposizione dell'art. 31, co. 4 e 5, del contratto integrativo, e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione, nonché incidenti in maniera significativa sul complessivo importo

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b93054191 3092a6501fe19138

della retribuzione; la circostanza che esse siano declinate per importi variabili non è ragione sufficiente per essere escluse dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.

9.2 Uguale conclusione vale peraltro con riferimento ai premi corrisposti per attività di controlleria e vendita biglietti a bordo treno, prevista all'art. 36 co. 5 del contrato Integrativo del gruppo FS. Infatti, la mansione della vendita di biglietti a bordo treno è tipica dei Capitreno, come da declaratoria del profilo professionale. Sul punto si richiama la sentenza della CGUE del 22.5.2014 (Z.J.R. Lock-British Gas; C-539/12), in cui si é ribadito che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 "significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo", con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi.

9.3 Anche l'indennità di assenza della residenza, prevista all'art. 77, co.2, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 è intrinsecamente legata alla mansione dei Capi Treno, essendo volta a retribuire quel particolare disagio tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dalla loro residenza ed impianto di titolarità. Non rileva, ad avviso del giudicante, che si tratti di indennità che non incide a livello contributivo e fiscale, trattandosi di voce che fa esplicitamente parte della retribuzione, secondo lo stesso CCNL, con la quale non si fa fronte a maggiori spese del lavoratore assente dalla propria residenza, non essendo neppure dedotto un tanto dalla parte resistente.

10. In questo senso, del resto, la maggior parte dei precedenti di merito intervenuti sul punto nonché da ultimo, con specifico riferimento a controversia nei confronti della medesima Trenitalia, Cass., 13932/24; Cass., 13972/24 e Cass., 14089/24.

11. Diversamente, si reputa che la pretesa di cui al ricorso non sia accoglibile in relazione alle altre indennità pur rivendicate in ricorso, riferite all'espletamento di lavoro notturno e domenicale/festivo o a turni, volte a compensare non un disagio tipico della mansione

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305419113092a6501fe19138

del Capo Treno, bensì quello derivante da un articolazione oraria conseguente alla specifica modalità organizzativa adottata in un certo periodo storico dal datore di lavoro e che potrebbe caratterizzare una platea indeterminata di lavoratori e rispettive mansioni (in questo senso si veda anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 612/2024). La trasferta, infine, va esclusa in quanto costituisce voce di carattere non retributivo.

12. Accertato dunque, per quanto sopra argomentato, che l'indennità di utilizzazione professionale, l'indennità di riserva e l'indennità per vetture eccedenti, le provvigioni per controlleria e vendita e l'indennità di assenza dalla residenza sono voci che contribuiscono a determinare la retribuzione destinata a compensare lo svolgimento delle mansioni del ricorrente quale Capo Treno/Capo Servizi Treno - cioè la sua "retribuzione ordinaria" utilizzando una nozione che ricorre più volte nella sentenza della CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ Koch -, occorre valutare, seguendo gli insegnamenti della CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità interna, se il mancato riconoscimento di dette voci, durante il periodo feriale garantito a livello comunitario, sia conforme all'ordinamento.

    Il punto è quello della necessità o meno di verificare se la mancata corresponsione al lavoratore, in corrispondenza dei giorni di ferie, della retribuzione "ordinaria" – ai fini dell'istituto in esame – abbia un impatto dissuasivo per la fruizione delle ferie.

13. Reputa il giudicante che il tema sia affrontato dalla giurisprudenza comunitaria non tanto per introdurre un ulteriore requisito affinché le varie voci possano/debbano essere computate nella retribuzione dovuta per le giornate di ferie, quanto per motivare le ragioni di un intervento della CGUE sulla nozione della retribuzione, che tendenzialmente è lasciata alla discrezionalità dei singoli ordinamenti interni. Secondo la CGUE consentire che ciascuno Stato regoli a suo modo la nozione di retribuzione da corrispondersi nei giorni di ferie, anche prevedendo un importo inferiore alla retribuzione "ordinaria", incide sul diritto alle ferie che è invece stabilito a livello inderogabile dal diritto comunitario, in quanto ciò potrebbe avere sul lavoratore un

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305419113092a6501fe19138

effetto dissuasivo. Non è un caso se le sentenze della GCUE fanno frequente riferimento ad una "potenziale dissuasività".

In quest'ottica, il mancato computo nella retribuzione da corrispondere nelle giornate di ferie di indennità caratteristiche delle mansioni affidate ai lavoratori – perché intrinsecamente connesse alle stesse o perché riferite ad un disagio tipico – deve ritenersi legittimo solo se il loro importo complessivo sia quasi trascurabile, altrimenti sussistendo quantomeno una potenzialità dissuasiva.

Infatti, tendenzialmente una retribuzione inferiore rispetto a quella "ordinaria" è potenzialmente in grado di disincentivare i lavoratori a fruire delle ferie, anche se non si tratta di importi particolarmente significativi in proporzione alla retribuzione annuale.

Si rileva a questo proposito, per un verso, che la giurisprudenza sopra citata (CGUE e Corte di Cassazione) fa riferimento al concetto di "potenzialità" quanto alla rilevanza della dissuasività, da valutarsi *ex ante*, affermando apertamente (cfr. sentenza CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ Koch, già citata) che *"gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite"*; per altro verso va rilevato, in relazione alla fattispecie di causa, che a livello di retribuzione mensile l'importo costituito dalle indennità in parola non è di poco momento, in quanto si tratta di voci che, mensilmente, incidono anche più del 20% sulla retribuzione - il confronto va effettuato su base mensile confrontando la retribuzione mensile complessiva (cfr. Cass., Cass., 14089/24, par. 19) -. Una percentuale ed un importo che ad avviso del giudicante è tale da poter dissuadere i lavoratori dall'usufruire delle ferie, o dal fruirne integralmente, nonostante si tratti di

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305419113092a6501fe19138

diritto irrinunciabile, anche considerato che nei periodi di ferie comunque il lavoratore già non fruisce di altre indennità e del compenso per lavoro straordinario.

14. Va peraltro precisato che il ricorrente ha diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia per 4 settimane corrispondenti, in caso di fruizione continuativa, a 28 giorni comprensivi dei riposi intermedi, e dunque nel caso concreto a 20 giorni di ferie (20 giorni di ferie + 8 di riposi intermedi in un periodo complessivo di 4 settimane= 28 giorni), essendo pacifico che i ricorrenti svolgano attività lavorativa su 5 giorni alla settimana. Reputa sul punto il giudicante che sarebbe incoerente riconoscere e garantire a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro turnistica e dai giorni settimanalmente impegnati, uno stesso numero di giorni di ferie, come avverrebbe seguendo la diversa tesi della spettanza di 28 giorni di ferie; si rileva che Cass., 20216/2022 (punto 30) non affronta in modo specifico la questione.

    Occorre comunque tenere conto dei recuperi: ove infatti in un dato anno il singolo ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori a 20, i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi.

15. Il dovuto va peraltro limitato tenuto conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla società resistente, prescrizione che – tenuto conto dell'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità circa l'effetto dell'introduzione della L. 92/12 sulla decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro anche se garantito da stabilità reale -, è intervenuta nella fattispecie di causa in relazione ad eventuali crediti del ricorrente maturati fino al 18.7.2007, perché riferiti a periodo oltre il quinquennio precedente all'entrata in vigore della L. 92/12.

16. Conclusivamente, accertata e dichiarata la nullità delle clausole dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016, e del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, laddove escludono le indennità di utilizzazione professionale, l'indennità per scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità o abusi e l'indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, Trenitalia va condannata a

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305413913092a6501fe19138

corrispondere al ricorrente, a far data da agosto 2007, le differenze retributive rispetto al suo diritto a percepire per ciascuna giornata di ferie, nei limiti di 20 giorni annuali, una retribuzione media comprensiva delle indennità: indennità di utilizzazione professionale (IUP); di riserva; per vetture eccedenti; di assenza dalla residenza; provvigioni per controlleria e vendita. La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50.

17. La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata, come in ricorso, sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
18. Considerato che la società convenuta ha a disposizione tutti i dati per port procedere al relativo conteggio, come dimostrato anche dal deposito di conteggi di dettaglio (ma su diversi presupposti) *sub* doc. 10 resist., si reputa superflua la CTU contabile richiesta da parte ricorrente.
19. Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura della metà, attesa la reciproca soccombenza e valorizzata la tempestiva disponibilità di Trenitalia ad una soluzione conciliativa; per il residuo, per l'importo liquidato come in dispositivo a favore dei procuratori del ricorrente che si sono dichiarati antistatari tenuto conto anche della serialità, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata e dichiarata la nullità delle clausole dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016, e del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, laddove escludono le indennità di utilizzazione professionale, l'indennità per scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità o abusi e l'indennità di assenza dalla residenza

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305419113092a6501fe19138

dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, condanna Trenitalia a corrispondere al ricorrente, a far data da agosto 2007, le differenze retributive rispetto al suo diritto a percepire per ciascuna giornata di ferie, nei limiti di 20 giorni annuali, una retribuzione media comprensiva delle indennità: indennità di utilizzazione professionale (IUP); di riserva; per vetture eccedenti; di assenza dalla residenza; provvigioni per controlleria e vendita, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo.

Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna parte resistente a rifondere ai procuratori del ricorrente le residue spese di lite, che liquida in € [redacted] a maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1bis, DM 55/14, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 259,00.

Venezia, 10/10/2025.

Il Giudice del Lavoro

dott. Anna Menegazzo

Firmato Da: ANNA MENEGAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351ba85b9305419113092a6501fe19138